REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 1 febbraio 2017** *Si pubblica di regola il mercoledì con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 12 gennaio 2017, n. **2.**

ARTICOLO 10 D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116

Accordo di Programma per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – Comunità Montana Alta Umbria (Gestione commissariale ex L.R. 23/12/2011 n. 18 – D.P.G.R. N. 3 del 14/01/2012) – "Ripristino funzionalità delle difese spondali sul torrente Sciola in Comune di Gualdo Tadino loc. Accarelli" – Presa d'atto contabilità finale, rideterminazione della concessione definitiva in euro 43.781,74 e liquidazione saldo del contributo concesso pari ad euro 28.781,74 . . . . . Pag. 8

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE 12 gennaio 2017, n. **3.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 26/2010

Adozione dell'Avviso di Criticità n. 2 del 12/01/2017 che prevede Allerta Codice Arancione (Criticità Moderata) per Rischio idrogeologico sulle zone di allerta C e D, dalle ore 08:00 del 13/01/2017 alle ore 18:00 del 13/01/2017 (10 ore) . . . . . Pag. 16

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE. PROMULGAZIONE LEGGI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2017, n. **413.**

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione G.A.L. Ternano con sede in Terni ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione G.A.L. Ternano con sede in Terni - largo Don Minzoni n. 4, rogito notaio dott. Fulvio Sbrolli, registrato a Terni in data 14 dicembre 2016, rep. 197028 - racc. 44317, avente lo scopo di dare attuazione a programmi di sviluppo locale, come previsto dalla programmazione della Unione europea, di progetti inseriti nei Piani di Sviluppo Rurale e per l'attuazione di altri progetti regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo sviluppo integrato del territorio di alcuni comuni ricadenti nell'ambito della regione Umbria; in particolare l'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale dell'area svolgendo un'attività di coordinamento e gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale;

2. di iscrivere, contestualmente, all'Associazione G.A.L. Ternano nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 75/17 - Parte Prima e n. 75/17 - Parte Analitica;

3. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, unitamente allo Statuto all'Associazione G.AL. Ternano di Terni;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 gennaio 2017

Il dirigente
CATIA BERTINELLI

Allegato "B" alla raccolta n. 44317

STATUTO
Statuto della "Associazione G.A.L. TERNANO"

Art. 1 – Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e ss. del Codice Civile, l'Associazione denominata "G.A.L. Ternano" (Gruppo Azione Locale Ternano). L'Associazione ha sede nel Comune di Terni.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Funzioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non svolge attività commerciale ed è costituita per l'attuazione di programmi di sviluppo locale, come previsto dalla programmazione della Unione Europea, di progetti inseriti nei Piani di Sviluppo Rurale e per l'attuazione di altri progetti regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo sviluppo integrato del territorio.
L'Associazione GAL Ternano, come previsto dalla Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020, ha come finalità primaria ma non esclusiva l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL), approvato dalla Regione Umbria, e delle sottomisure/interventi/azioni/progetti in esso inseriti.
L'Associazione assume fin d'ora a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione Locale.
L'Associazione opera nell'ambito del territorio dei Comuni di Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Amelia, Narni, Otricoli , Calvi dell'Umbria, Stroncone, Arrone, Polino, Ferentillo, Montefranco, Terni, Sangemini, Montecastrilli, tutti ricadenti nel territorio della Regione Umbria.

Art. 4 – Scopi.

L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale dell'area, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.
Essa opererà, in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
b) promozione e realizzazione di studi, ricerche e di attività formativa, rivolte agli operatori economici ed ai giovani particolarmente orientati ad avviare nuove iniziative di impresa;
c) valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale, nonché di quello riferito all'archeologia industriale, previ interventi di promozione turistico-culturali e secondo un approccio di filiera: arte-turismo- territorio;
d) sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato e ai servizi zonali, agevolando in particolare, mediante una azione collettiva, l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive;
e) valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali;
f) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

g) innovazione e sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative;
h) consulenze e ricerche in campo socio-economico e fornitura di servizi di consulenza direzionale;
i) creazione e sviluppo di collegamenti informatici e telematici tra gli associati e tra questi e l'esterno, favorendo la trasferibilità delle esperienze e dei risultati ottenuti;
j) realizzazione delle operazioni contabili e finanziarie, mobiliari ed immobiliari inerenti l'oggetto sociale. In particolare l'Associazione potrà gestire i fondi comunitari, nazionali e regionali destinati a finanziare i vari programmi attuati;
k) assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti, associazioni, consorzi, ecc., svolgenti attività analoga, affine o comunque connessa all'oggetto sociale. L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione favorirà l'interazione tra operatori, settori e progetti, nonché la creazione di una rete per la circuitazione dei risultati, delle esperienze e del Know-how al fine di stimolare e concretizzare la cooperazione tra territori ed incidere positivamente sull'ambiente secondo un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Art. 5 – Soci.

Il numero dei soci è illimitato.
I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione. La quota di partecipazione per ogni socio è stabilita con delibera dell'Assemblea.
Possono diventare soci gli enti pubblici e privati e le imprese che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncerà insindacabilmente sulla stessa.
Le imprese e gli enti che fanno richiesta di adesione all'Associazione devono inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione il quale decide prendendo in considerazione la compatibilità esistente tra l'attività del richiedente e le finalità e i piani operativi dell'Associazione.
L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Consiglio di amministrazione. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia inviato entro il 30 novembre del medesimo anno.
La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso o per estinzione dell'ente associato, per recesso, esclusione o decadenza.
Oltre ai casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può essere escluso l'associato:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti di ammissione;
b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione legalmente prese;
c) che, senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota annuale.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), l'inadempiente è invitato, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un mese dalla richiesta. Se l'associato rimane inadempiente, l'Assemblea procede all'esclusione dello stesso.
Il recesso, l'esclusione o la decadenza sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione e trascritti sul libro degli associati.
L'associato receduto, escluso o decaduto, è comunque obbligato al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea per l'esercizio in corso al momento della perdita della qualità di socio oltre alle eventuali quote pregresse. Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate

a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi Sociali.

Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea Generale dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei probiviri.

Art. 7 – Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci che risultano iscritti all'Associazione e viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto.
A ciascun socio è attribuito un voto. Nessun socio può portare, oltre al proprio voto, più di due deleghe. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica (e- mail), posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo telematico idoneo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È possibile svolgere l'Assemblea dei Soci anche in modalità di videoconferenza.

Della convocazione dell'Assemblea è data pubblicità mediante affissione dell'avviso agli Albi Pretori dei comuni dell'area G.A.L e sul sito internet del GAL Ternano. Nella stessa forma è data pubblicità alle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice tranne nelle ipotesi di:
- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche statutarie.

per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti anche in seconda convocazione.
Compiti dell'Assemblea Generale sono:
1) deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento ed i programmi di attività dell'Associazione;
2) procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fissandone anche gli emolumenti;
3) deliberare a maggioranza assoluta il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione e stabilire la quota annuale a carico dei soci, nonché i termini di versamento. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono trascritte su apposito verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato per l'occasione dall'Assemblea.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 15 membri, purché dispari, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio devono essere nominati, per la maggioranza, tra i soci privati.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi anche in modalità di videoconferenza.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza, è presieduto dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria nonché per quella straordinaria, in esecuzione dei programmi e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio sottopone, altresì, all'Assemblea per l'approvazione il regolamento per il funzionamento dell'Associazione nel quale verranno definite le funzioni e la struttura organizzativa del G.A.L..
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 9 – Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo (CE) può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente ed un massimo di quattro membri, eletti tra i Consiglieri.
Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente attraverso le deliberazioni collegiali.
Il Comitato Esecutivo ha potere di gestione ordinaria su materie delegate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato o con successiva attribuzione.

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del CdA.
In particolare, il Presidente ha potere di:

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da enti pubblici, rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare, in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione, atti di costituzione di garanzia, anche fidejussoria, che venissero richieste da U.E., Stato o Regione nell'ambito del finanziamento dei vari programmi di volta in volta attuati;
- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea Generale dei soci.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti curano: la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei Conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione; verificano la

regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri; danno pareri sui bilanci.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone non socie dell'Associazione.
La funzione di probiviro è incompatibile con ogni incarico nell'Associazione.
Il Collegio dei probiviri:

- giudica ex bono et aequo, senza formalità, sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione relativamente all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti. Il loro lodo sarà inappellabile;
- presta il proprio parere, se richiesto dal consiglio di Amministrazione, per questioni interpretative inerenti lo Statuto e i regolamenti e riguarda le scritture contabili dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Patrimonio ed Esercizi Sociali.

Il Patrimonio è costituito:
- dalle quote dei soci;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni, e qualora particolari condizioni lo richiedano entro 180 giorni, dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. È costituito un fondo di dotazione patrimoniale di € 50.000,00, al fine del riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Umbria.

Art. 14 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio netto attivo risultante dalla procedura di liquidazione sarà devoluto ad Associazioni con finalità analoghe.

Art. 15 - Norme finali.

I bilanci dell'Associazione sono pubblici; a tal fine, si darà notizia della loro approvazione con apposito avviso da affiggere per 30 giorni all'albo pretorio dei Comuni associati.
L'Associazione si obbliga ad accettare controlli che saranno disposti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme di cui agli artt.12 e ss. del Codice Civile e la legislazione vigente in materia.

F.to Albano Agabiti
F.to Fulvio Sbrolli Notaio (L.S.)